

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituito, ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice Civile, un Consorzio denominato "**CONSORZIO ISEA**" (**Innovazione Sviluppo Edilizia Ambiente**).

Sono soci del Consorzio le persone fisiche e gli Enti costituenti, nonché quelli che in seguito vi aderiranno.

ARTICOLO 2

Il Consorzio ha per oggetto lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, didattica e tecnologica d'interesse pubblico. In particolare possono essere svolti i seguenti compiti:

-realizzazione e gestione di una banca dati per far conoscere agli operatori interessati al restauro di manufatti, opere e beni di interesse storico, artistico, ambientale e culturale, la collocazione ed il modo di reperimento di materiali, identici o analoghi a quelli utilizzati originariamente e per informare professionisti ed Enti competenti, riguardo agli artigiani (Italiani e non) in possesso delle conoscenze pertinenti ed in grado di proporre e porre in essere quelle tecniche di lavorazione antiche necessarie ed indispensabili per non modificare le caratteristiche architettoniche del bene da restaurare;

-istituzione di un centro di ricerca per la conservazione e la manutenzione dei beni rientranti nel patrimonio storico e artistico monumentale, mediante l'assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico del settore;

-ideazione ed elaborazione di percorsi formativi per la preparazione di nuove professionalità o per l'aggiornamento di quelle esistenti nel campo della conoscenza, prevenzione, progettazione e gestione degli interventi sul patrimonio storico artistico e monumentale nell'edilizia;

-organizzazione e gestione di corsi formativi a vari livelli; produzione di materiale didattico per la formazione permanente nel campo delle tecniche del recupero edilizio;

-organizzazione di corsi, seminari ed altre iniziative in collaborazione con Università, Istituti di Studio e Ricerca, sia nazionali che esteri;

-promozione e realizzazione di iniziative ed attività di ricerca, di sperimentazione, di formazione, di consulenza e di assistenza techno-scientifica per conto di Enti pubblici, imprese ed operatori privati, nonché dei consorziati stessi;

-istituzione di una scuola universitaria riconosciuta, a carattere europeo, con la finalità di ricercare, individuare e trasferire modalità e tecniche di lavorazione, per adeguare ed accrescere la qualità del lavoro svolto dalle maestranze, dai quadri e dalle imprese operanti nel settore del recupero edilizio;

-promozione della istituzione di scuole dirette a fini speciali, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento;

-promozione di ogni iniziativa opportuna, finalizzata alla sperimentazione e ricerca di nuovi materiali nell'edilizia, con particolare attenzione a quelli utilizzati nelle costruzioni in zone sismiche, attivando all'uopo la strumentazione di controllo degli stessi materiali, in stretta

collaborazione con Università e Istituti di Studio e Ricerca, italiani ed esteri;

-facilitazione ed incentivazione in particolare verso i portatori di Handicaps sia per l'accesso ai corsi, sia con la possibilità di loro occupazione in mansioni specifiche nell'ambito dei servizi forniti dall'Istituto (Banca dati, monitoraggi, ricerche ed altro);

-per il miglior conseguimento degli scopi del consorzio ed in relazione comunque agli stessi, il Consorzio potrà compiere qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria compresa la vendita di tecnologie, derivanti dall'attività di ricerca, l'assunzione di partecipazioni e interessenze sotto qualsiasi forma in altre società, imprese, consorzi ed enti aventi oggetto affine o connesso al proprio.

ARTICOLO 3

Il Consorzio ha sede in L'Aquila

Esso potrà, nei modi di legge e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici in altre località.

ARTICOLO 4

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta).

Essa potrà essere prorogata, ovvero sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

SOCI: AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

ARTICOLO 5

Possono entrare a far parte del Consorzio prioritariamente l'Ente Regione Abruzzo ed inoltre le Università, gli Enti pubblici, gli Enti pubblici/privati di ricerca e sperimentazione, gli Enti pubblici economici, Istituti di Credito, Associazioni di categorie e le società private che non abbiano in corso procedure per concordato preventivo o fallimento.

L'ammissione al Consorzio è disposta su domanda scritta dell'interessato e diretta al Consiglio di Amministrazione, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del consorzio e di accettarle integralmente.

Il domicilio dei soci per i rapporti con il Consorzio è quello risultante dal Libro Soci.

Sulla domanda di ammissione deciderà inappellabilmente e discrezionalmente il Consiglio di Amministrazione con deliberazione adottata con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei suoi membri. La stessa deliberazione stabilirà l'ammontare dell'eventuale contributo di ammissione oltre la quota capitale.

ARTICOLO 6

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, adottata con la maggioranza di cui all'art. 5, nei confronti del socio che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al Consorzio, o che si sia reso insolvente verso il Consorzio o che non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto dalla società, o per grave inosservanza delle disposizioni dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi del Consorzio.

E' altresì soggetto ad esclusione il socio che si renda responsabile di

comportamenti lesivi della immagine e del buon nome del Consorzio. La deliberazione relativa alla esclusione del Socio deve essere notificata dal Presidente agli interessati al domicilio risultante dal Libro dei Soci, mediante lettera raccomandata a.r. entro 30 (trenta) giorni successivi alla deliberazione. Il Socio escluso non ha diritto ad alcun rimborso; i versamenti da esso fatti al fondo consortile restano acquisiti al Consorzio. Il Socio escluso è altresì responsabile verso il Consorzio ai sensi di legge per tutte le obbligazioni assunte dallo stesso fino alla data in cui egli ha cessato di farne parte.

Nel caso di esclusione o di recesso, ove consentito dalla Legge, le quote di proprietà del Socio escluso o receduto andranno ad accrescersi proporzionalmente a quella degli altri, ai sensi dell'art. 2609 c.c..

FONDO CONSORTILE

ARTICOLO 7

Il fondo consortile è costituito dai contributi in denaro che i consorziati verseranno, da contribuzioni o versamenti che dovessero essere fatti allo stesso da altri enti e soggetti, pubblici o privati, nonché dall'importo delle penalità che saranno eventualmente pagate dai consorziati per inadempienza ai patti consortili.

La sottoscrizione della quota del fondo consortile da parte dei consorziati sarà effettuata secondo determinazioni del Consiglio di Amministrazione. L'Ente Regione Abruzzo, all'atto dell'ingresso come socio del Consorzio, verrà esonerato dall'obbligo del versamento della quota consortile.

ORGANI

ARTICOLO 8

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'ASSEMBLEA

ARTICOLO 9

L'Assemblea dei soci rappresenta l'universalità dei soci. Le deliberazioni da essa assunte vincolano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti. L'assemblea dei soci sarà convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, purchè in Italia, come indicato nell'avviso di convocazione da spedirsi con lettera raccomandata **o posta elettronica certificata** almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro soci.

Lo stesso avviso dovrà indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare **e se sono previste modalità di svolgimento in audio-video-conferenza**. Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra purchè sia presente l'intero fondo consortile e tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro soci almeno trenta giorni prima della convocazione. Qualora i soci siano società, Enti o Associazioni, l'intervento in assemblea avviene per mezzo de loro legale rappresentante o di altra persona a cui, secondo il particolare ordinamento, risulti conferita delega per iscritto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza da un Consigliere. Le deliberazioni

assembleari vengono verbalizzate da un Segretario eletto dall'assemblea stessa, anche tra non soci, e controfirmate dal Presidente. Quando il Presidente lo riterrà opportuno e nei casi previsti dalla legge il verbale potrà essere redatto da un Notaio.

L'assemblea ordinaria approva il bilancio, procede alla nomina delle cariche sociali, determina i compensi per gli amministratori e i sindaci, delibera su tutte le altre materie attinenti la gestione sociale riservate alla sua competenza in base allo statuto o dalla legge. Essa deve essere convocata per l'approvazione del bilancio almeno una volta l'anno entro due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 2364 secondo comma c.c.

L'assemblea ordinaria provvede altresì, se lo ritiene opportuno, a nominare un Presidente Onorario scelto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, tra le personalità di chiara fama, anche non socie, che siano in condizione di apportare un fattivo contributo allo svolgimento delle attività che la società consortile si prefigge di esercitare. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, proroga della durata, scioglimento anticipato del Consorzio.

ARTICOLO 10

L'Assemblea è convocata, dall'Organo Amministrativo e/o dalla persona da questo delegata nella sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia, ogni anno, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Le riunioni assembleari si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, salvo diverse previsioni di legge:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In via ordinaria e straordinaria è inoltre convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, nonchè in ogni caso previsto dalla legge.

L'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tutti i soci che rappresentino in proprio o per delega almeno il cinquantuno per cento (51%) dei soci, in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei soci rappresentati.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 11

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri eletti dall'assemblea ordinaria di cui uno nominato dall'ANCE Abruzzo. Gli amministratori possono essere scelti anche fra i non soci.

Del Consiglio di Amministrazione farà parte, una volta che questa vi abbia materialmente aderito, un rappresentante della Regione Abruzzo nominato dalla Giunta Regionale su designazione del Componente la Giunta Regionale preposto al Settore Lavori Pubblici e Politica della Casa.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, i consiglieri in carica devono convocare, entro novanta giorni, l'assemblea che provvede alla loro sostituzione. Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare la metà o più della metà degli Amministratori, l'intero Consiglio si considera decaduto. In tal caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a convocare, entro trenta giorni dall'evento, l'assemblea per provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, e avrà facoltà di compiere qualsiasi atto che ritenga opportuno per meglio raggiungere le finalità del Consorzio, fatta eccezione per gli atti riservati dalla legge all'assemblea dei soci. Ai componenti potrà essere riconosciuto un compenso ed un rimborso spese sostenute per ragioni di ufficio. L'ammontare è stabilito dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione può delegare propri poteri e competenze ad uno o più Amministratori delegati definendo nella delega i limiti, i principi direttivi e gli eventuali compensi.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori speciali, Direttori, Coordinatori definendone i poteri e le competenze; può altresì procedere alla nomina di un Comitato Tecnico Scientifico determinandone i compiti.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata spedita ai Consiglieri cinque giorni prima di quello fissato per la riunione **o con posta elettronica** e si riunisce nella sede della società o in altro luogo purchè in Italia **e se sono previste modalità di svolgimento in audio-video-conferenza.**

In caso di riunioni urgenti la convocazione deve essere fatta tre giorni prima della data stabilita e l'avviso va inviato a mezzo telegramma, fax o **posta elettronica** nel domicilio dei Consiglieri. Nella lettera di convocazione della riunione deve essere indicato il luogo, l'ora e l'elenco degli argomenti da esaminare. In difetto delle formalità su descritte sono valide le riunioni del Consiglio ove siano presenti tutti gli amministratori. Per la valida costituzione del Consiglio è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le delibere sono verbalizzate da un segretario nominato all'uopo dal Consiglio anche se non consigliere.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, salvo diverse previsioni di legge:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può esercitare i poteri dell'assemblea, salvo ratifica della stessa nella prima riunione.

PRESIDENTE

ARTICOLO 12

Il Presidente è eletto dall'assemblea.

Al Presidente competono la firma sociale e la rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi e in giudizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dispone per l'attuazione di quanto deliberato dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione ed esercita tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Statuto.

In caso di urgenza può esercitare, per quanto giuridicamente possibile, tutti i poteri dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte dell'organo competente nella prima riunione.

PRESIDENTE ONORARIO

ARTICOLO 13

Il Presidente Onorario, ove nominato, non svolge alcuna funzione amministrativa, ed esercita il suo mandato, partecipando, con fini consultivi, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, esercitando autorevole vigilanza morale sulle attività svolte dalla società.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ARTICOLO 14

L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede al termine di ogni esercizio sociale alla redazione del bilancio d'esercizio nei modi di legge e lo presenta all'assemblea ordinaria per l'approvazione dello stesso.

ARTICOLO 15

Eventuali utili ovvero avanzi di gestione, non avendo il Consorzio finalità di lucro, non saranno distribuiti ai soci, ma saranno reinvestiti in attività consortili.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 16

In caso di scioglimento e liquidazione del Consorzio, l'assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi in conformità alle leggi vigenti. Eventuali rimanenze verranno devolute ad Enti o Istituzioni con medesime finalità.

ARTICOLO 17

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e alle leggi speciali in materia.

F.to D'INTINO Pietro Antonio

" Marco BULFERI Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PESCARA, lì